

Come si realizza l'obbligo d'istruzione dopo la modifica dei commi 622 e 624 (1)

di Osvaldo Roman

La sera del 15 luglio le Commissioni bilancio e finanze della Camera, senza dibattito alcuno, hanno inserito nel decreto legge n.112/2008 una norma di riforma di grande incidenza riguardante una questione su cui si sono svolti per anni controversi dibattiti e realizzate scelte legislative di opposta valenza. In questo singolare modo la norma ha trovato posto nell'articolo unico del testo su cui il governo ha posto la fiducia in aula. Si é così impedita la presentazione e la discussione di qualsivoglia modifica. Questo avvenimento é la piú chiara dimostrazione di cosa intendano per dialogo il Ministro Gelmini e il Governo Berlusconi.

Con l'approvazione di tale emendamento, già proposto, senza alcun dibattito di merito, nel parere della Commissione Cultura, si sono modificate le modalità di espletamento dell'obbligo di istruzione includendovi permanentemente quella formazione professionale prevista dal decreto Moratti. Si tratta di una scelta già realizzata da Formigoni in Lombardia.

Si tratta in realtà di una legge ad personam per Formigoni di fronte alla prossima decisione della Corte Costituzionale sul ricorso che riguarda proprio la legge regionale lombarda.

Questa decisione é grave anche per il metodo perché l'emendamento inserito nel Decreto, come in un primo tempo aveva riconosciuto la stessa Commissione, era estraneo alla materia trattata.

La Gelmini si smentisce ancora una volta perché la riforma Prodi sull'obbligo viene smontata in un suo punto qualificante.

A posteriori tale operazione della destra è una conferma, anche per molti critici di sinistra, della validità della scelta a suo tempo operata dal governo di centro sinistra e ne rappresenta una sua interpretazione autentica.

In sostanza ieri con la legislazione del centrosinistra l'obbligo di istruzione a regime (cioè conclusa la sperimentazione del nuovo biennio) si sarebbe potuto assolvere sono nelle scuole di istruzione secondaria superiore, (licei

istituti tecnici e professionali), con il supporto, qualora richiesto dalle scuole, di percorsi e progetti realizzati con la partecipazione di qualificate strutture della formazione professionale allo scopo inserite in un apposito elenco predisposto dal Ministero dell'istruzione secondo criteri predefiniti con l'intesa delle Regioni. Nella fase transitoria suddetta l'obbligo di istruzione, con le condizioni stabilite nel Regolamento di attuazione e dal Decreto interministeriale, si sarebbe potuto assolvere anche nei corsi sperimentali triennali della formazione professionale operanti da anni.

Domani, con l'approvazione del colpo di mano della destra, a regime, cioè regione per regione, quando si sarà approvata, nella regione, la legge sulla formazione professionale prevista dalla legge Moratti, la scelta di assolvimento dell'obbligo torna definitivamente ai quattordici anni potendo riguardare tanto la scuola secondaria superiore (serie A) quanto la formazione professionale (serie B). Nella fase transitoria e quindi senza alcun limite temporale, fino a quando la singola regione non avrà approvato la propria legge, continueranno ad operare i corsi sperimentali di formazione professionale di durata triennale, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, in larga parte gestiti dai privati, costosi, dequalificati e causa di un massiccio fenomeno di dispersione. Quando in una Regione, come è già avvenuto ad esempio in Lombardia, verrà approvata la nuova legge sulla formazione professionale, cesseranno di funzionare i corsi sperimentali e le scuole secondarie superiori non potranno più avvalersi di progetti contro la dispersione scolastica in quanto a 14 anni, gli studenti dovranno scegliere di proseguire in uno dei due canali previsti.

Questa previsione spiega perché la modifica del comma 622 sia preceduta dal seguente preambolo: "Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale, di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/06"

Evidentemente , ma dovrà essere opportunamente chiarito, si intende tagliare in maniera definitiva lo stanziamento annuale che il MPI

destinava alle scuole secondarie superiori coinvolte nei corsi sperimentali.

L'obbligo di istruzione, di almeno 10 anni, attualmente vigente è stato introdotto dal comma 622, della [Legge 296/06 - Finanziaria 2007](#)) a decorrere dall'a.s. 2007-2008, ed è stato regolamentato con il [Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139](#), il [Decreto Interministeriale 29 novembre 2007](#) e le [Linee guida del 27 dicembre 2007](#)).

Con la modifica introdotta alla Camera se sarà confermata, come appare assai probabile al Senato, alcune disposizioni contenute in tali atti amministrativi risulteranno abrogate, altre modificate, altre, la maggior parte, mantengono la loro piena validità perché discendono da quanto la legge (commi 622 e 624) continua comunque a prevedere.

In particolare

Nel D.M. n° 139 del 22 agosto 2007:

- l'articolo 1, il comma 1 dovrà essere adeguato alla nuova formulazione del comma 622;
- restano valide tutte le altre disposizioni del Decreto ed in particolare quella che prevede le modalità di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze nei percorsi sperimentali di cui al comma 624 che sono stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata.

Nel D.I. 29 novembre 2007:

- l'articolo 1, nel prevedere la regolamentazione dei corsi sperimentali, non potrà più limitarsi al biennio 2007-08, 2008-09;
- resta pienamente valido il comma 2 dell'articolo 1 che prevede che tali corsi (percorsi) sperimentali siano "progettati e realizzati..... in modo da far acquisire ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal Regolamento di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n.296/06, adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, 22 agosto 2007, n. 139".
- l'art.5 che, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del Regolamento adottato con D.M. 139/2007, prevedeva, anche per il biennio suddetto, la

realizzazione di percorsi e progetti sperimentali nelle scuole secondarie superiori, perde di significato in quanto di tali percorsi e progetti non è più prevista, a regime, alcuna realizzazione nelle scuole secondarie superiori.

Restano invece pienamente in vigore, a partire dal prossimo anno scolastico 2008-2009, tutte le disposizioni di cui all'art.2 relative all'accreditamento da parte delle Regioni delle strutture formative chiamate a svolgere i corsi sperimentali.

Anche le linee guida del 27 dicembre 2007 conservano la loro validità..

(1)

622. *(Principi su istruzione scolastica obbligatoria)*

L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai *curricula* relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. **Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti *curricula*, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'**

Sostituito da:

«L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto, legislativo n. 226/05, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 624 della legge 27

<p>obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.</p>	<p>dicembre 2006, n. 296».</p>
<p>624. (<i>Prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale</i>)</p> <p>Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p>	